

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 396/23

Del. 16/10/2023

Oggetto:

Conferimento delega di firma al Direttore Amministrativo.

Proposta di deliberazione n.	482/23
Data Proposta di deliberazione	13/10/2023
Struttura	DIRETTORE GENERALE
L'Estensore	SACCARES SERENA
Il Responsabile del procedimento	SACCARES SERENA
Responsabile della Struttura	PALOMBA STEFANO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PALOMBA STEFANO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba**

OGGETTO: Conferimento delega di firma al Direttore Amministrativo

PREMESSO

- Che l'articolo 2 comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale testualmente recita: *“le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi”* omissis;
- Che che l'articolo 5 del medesimo decreto, disciplina il potere di organizzazione al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- Che specificamente, il comma 2 della suddetta norma prevede che: *“nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”*;
- Che nell'ambito dei poteri organizzatori delineati ai sensi del suddetto articolato normativo, l'art. 3 comma 6 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 prevede espressamente che *“In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale”*;

RILEVATO

- Che l'istituto della delega, per costante orientamento dottrinario e giurisprudenziale, si distingue in delega vera e propria (quella trattata dall'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001) e “delega di firma”;

CONSIDERATO

- Che per uniforme e consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra tutte, Tar Lazio – Roma, Sez. II-bis, 21.2.2008 n. 7165) *“nel caso di mera delega di firma non si altera l'ordine delle competenze, poiché si attribuisce al soggetto titolare dell'ufficio delegato (e non all'ufficio oggettivamente considerato) il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell'autorità delegante e non di quella delegata”*;

RILEVATO

- Che la delega di firma è una particolare modalità di esercizio di una vera e propria modalità organizzativa di tipo gerarchico, consistente in un rimedio speciale all'assenza di una specifica attribuzione di competenze proprie all'organo subordinato gerarchicamente, il quale, dunque, non potrebbe adottare e sottoscrivere quel dato provvedimento;
- Che il ricorso alla delega di firma è finalizzato a *“decongestionare”* l'attività dell'organo sovraordinato, che, con la delega di firma, crea un contitolare del proprio potere, i cui poteri sono circoscritti ad adottare solo certi atti e non altri, nel rispetto di indicazioni operative di dettaglio;

CONSIDERATO

Che si rende opportuno conferire al Direttore Amministrativo la delega di firma per gli atti ed i provvedimenti di seguito elencati al fine di rendere più efficiente ed agile la gestione dei relativi procedimenti:

- approvazione degli atti che comportano assunzione di impegni di spesa sul bilancio di previsione previo esame da parte dell'U.O. Gestione risorse economico finanziarie che ne attesta la regolarità contabile;
- adozione degli atti di gestione del personale;
- approvazione accordi sindacali;
- assunzione del personale, comprese le procedure concorsuali;
- cessazione del personale;
- sanzioni e provvedimenti disciplinari;
- formazione e aggiornamento professionale;
- comandi e missioni;
- mobilità;
- consulenze;
- costituzione in giudizio e nomina dei legali in rappresentanza dell'Azienda;
- approvazione degli atti concernenti gli appalti per l'acquisizione di beni e servizi;
- approvazione degli atti concernenti la gestione di tutti i rapporti convenzionali e contrattuali;
- approvazione dell'utilizzo (destinazione, impegno di spesa) dei fondi a destinazione vincolata.

ATTESTATA

La regolarità amministrativa del presente atto, con la sua sottoscrizione;

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di delegare il Direttore Amministrativo, Dott. Manuel Festuccia alla firma dei provvedimenti indicati nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportati;
2. Di dare atto che col presente provvedimento non si altera l'ordine delle competenze, poiché si attribuisce al soggetto delegato il mero potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell'autorità delegante e non di quella delegata;
3. Di precisare che la delega di firma è operante in tutti i casi di assenza o impedimento anche temporaneo del delegante;
4. Di prescrivere al delegato alla firma:
 - di sottoscrivere esclusivamente i provvedimenti indicati al precedente punto 1;
 - di premettere ad ogni provvedimento il richiamo al presente atto di delega alla firma;
 - di utilizzare per la sottoscrizione la seguente formula: *"d'ordine del Commissario Straordinario"*;

5. Di dare atto che la delega di firma assegna al delegato il potere di sottoscrivere gli atti per i quali è delegato alla firma in sostituzione del delegante, e che pertanto quest'ultimo non si spoglia dei poteri di adozione degli atti delegati alla firma e li può continuare a sottoscrivere ogni volta lo ritenga utile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba